



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **24 ottobre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0081710 del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 407/17
Aff. leg.
12.6



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area Affari Legali
Il Direttore
Dott. Andrea Bonomolo

AREA AFFARI LEGALI
Ufficio Contenzioso civile, del lavoro
e recupero crediti
Capo Ufficio
Avv. Alfredo Frasca

AREA AFFARI LEGALI
Settore Contenzioso del Lavoro
Il Capo Settore
Avv. Sergio Salvatore Manca

RICORSO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO, N. 301 DEL 2015. AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ATENEO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Contenzioso del Lavoro, Ufficio Contenzioso Civile, del Lavoro e Recupero Crediti dell'Area Affari Legali.

In data 23.05.2017 è stato notificato il ricorso in appello in materia pensionistica proposto innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, dal Sig. Edoardo Cozzolino, dipendente universitario, assegnato funzionalmente per lo svolgimento della relativa prestazione lavorativa ("strutturato") presso l'Azienda Policlinico "Umberto I", in quiescenza dal 01.02.2010, nei confronti dell'I.N.P.S., in qualità di ente previdenziale successore *ex lege* all'I.N.P.D.A.P. e di questo Ateneo al fine di ottenere la riforma della sentenza della stessa Corte, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 301 del 2015.

La predetta sentenza ha accolto parzialmente il ricorso proposto dal suddetto ex dipendente universitario "strutturato" avverso il provvedimento adottato da tale ente previdenziale di rideterminazione del suo trattamento definitivo di pensione con contestuale annullamento del precedente provvedimento ai fini della definizione del suddetto trattamento adottato dall'I.N.P.S..

In particolare il precedente trattamento pensionistico era stato determinato dall'I.N.P.S. tenendo conto delle retribuzioni corrisposte al ricorrente, ivi comprese quelle al medesimo erogate a titolo di indennità assistenziale *ex art.* 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 dalla suddetta Azienda Policlinico e da questa comunicate, con certificazione del 07.10.2009, all'Università in quanto tenuta, quale datore di lavoro, alla compilazione del modello PA04 in base al quale viene determinato il trattamento pensionistico.

Successivamente, in data 29.07.2013 l'Azienda Policlinico "Umberto I" ha emesso una nuova certificazione in ordine alle somme dalla stessa erogate a tale titolo al Sig. Cozzolino la quale ha determinato l'invio da parte di questo Ateneo all'I.N.P.S. di un nuovo modello PA04 con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico.

La problematica affrontata nella presente controversia è di estrema rilevanza per l'Ateneo in quanto involge il trattamento pensionistico di numerosi altri dipendenti universitari assegnati funzionalmente, per lo svolgimento della relativa prestazione lavorativa, alle Aziende Ospedaliere, nonché i possibili contenziosi che ne potrebbero derivare in caso di avvio da parte dell'I.N.P.S. delle azioni di recupero di quanto eventualmente indebitamente erogato a titolo pensionistico.

A quest'ultimo riguardo appare evidente l'importanza di ottenere in sede giudiziale un accertamento del corretto operare di questa Università, atteso che la rideterminazione del trattamento pensionistico è dipesa esclusivamente dalla



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Legali

Il Direttore

Dot. Andrea Bonomolo

AREA AFFARI LEGALI

Ufficio Contenzioso Civile, del lavoro
e recupero crediti

Capo Ufficio

Avv. Alfredo Fava

AREA AFFARI LEGALI

Settore Contenzioso del Lavoro

Il Capo Settore

Avv. Sergio Salvatore Manca

suddetta nuova comunicazione effettuata dall'Azienda Policlinico "Umberto I" in ordine a voci relative a indennità assistenziali da computarsi ai fini pensionistici.

Inoltre, trattasi di problematica la cui trattazione in sede giudiziale, considerate anche le peculiarità del giudizio pensionistico, richiede una particolare specializzazione nei processi innanzi al giudice contabile la quale, in pregressi giudizi, ha condotto all'affidamento, con esito favorevole per l'Università, del patrocinio all'avvocato del libero foro Fabio Pisani.

Si ritengono, pertanto, sussistenti le condizioni previste in ordine all'affidamento del patrocinio agli avvocati del libero foro dal Regolamento di Disciplina dei patrocini legali emanato con Decreto Rettorale n.1915/2017, al relativo art. 4, primo comma, lettera c) "*casi speciali, che saranno individuati volta per volta dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita proposta motivata formulata dall'Area affari legali*".

Inoltre, si fa presente che i legali interni di questo Ateneo si trovano nell'attuale impossibilità oggettiva di assumere il patrocinio dell'Università, a causa del rilevante numero di procedimenti assunti in carico, peraltro numerosi dei quali di consistente valore.

Si rappresenta che l'Avv. Pisani ha fatto pervenire un preventivo di spesa in ordine all'eventuale patrocinio nel presente giudizio, redatto, così come previsto dal richiamato Regolamento di Disciplina dei patrocini legali, sulla base dei parametri minimi per la liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e nell'ambito del quale l'importo è stato determinato nella misura di € 1.339,50 per compensi, € 267,90 per spese generali, € 64,29 a titolo di C.P.A. e € 367,77 per I.V.A. per complessivi € 2.039,46.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- preventivo redatto in data 11.10.2017 dall'Avv. Fabio Pisani relativo al patrocinio dell'Università nel giudizio introdotto con il ricorso proposto dal Sig. Edoardo Cozzolino, innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 301 del 2015;
- ricorso in materia pensionistica proposto dal Sig. Edoardo Cozzolino, innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 301 del 2015.



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

DELIBERAZIONE N. 407/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il ricorso in materia pensionistica proposto dal Sig. Edoardo Cozzolino, innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 301 del 2015;**
- **Visto il Regolamento di Disciplina dei patrocini legali emanato con Decreto Rettorale n. 1915/2017;**
- **Ritenute sussistenti le condizioni previste dal suddetto Regolamento per l'affidamento del patrocinio ad avvocati del Libero Foro, in particolare le condizioni ivi indicate all'art. 4, primo comma, lett. c;**
- **Preso atto dell'impossibilità oggettiva di assumere il patrocinio diretto dell'Università nel presente giudizio a causa del rilevante numero di contenziosi pendenti in carico agli avvocati interni in servizio presso ARAL;**
- **Considerata l'opportunità di provvedere al conferimento per il presente giudizio, della rappresentanza e difesa dell'Università all'Avv. Fabio Pisani, anche in considerazione dell'esito favorevole per l'Ateneo del patrocinio al medesimo professionista affidato in precedenti contenziosi in materia pensionistica;**
- **Preso atto del preventivo di spesa dell'11 ottobre 2017 presentato dal suddetto legale, redatto sulla base dei parametri minimi per la liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al D.M n. 55/2014 nella misura di € 1.339,50 per compensi, € 267,90 per spese generali, € 64,29 a titolo di C.P.A. e € 367,77 per I.V.A. per complessivi € 2,039,46;**
- **Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza e Marzano**

DELIBERA

- **di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo all'avv. Fabio Pisani nel giudizio incardinato dal Sig. Edoardo Cozzolino innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 301 del 2015;**
- **di autorizzare la spesa complessiva pari a € 2.039,46 il cui onere andrà a gravare sul conto di bilancio A.C. 11.02.070.010 "Spese per liti (patrocinio legale)" – U.A.S.001.DUF.ALE.APD - (COFOG 09.8) - Esercizio 2017.**

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

STUDIO LEGALE DELL'AVV. FABIO PISANI

Roma, 11 ottobre 2017

Spettabile
Sapienza Università di Roma
Area Affari Legali
Ufficio Contenzioso Civile, del
Lavoro e Recupero crediti
Piazzale Aldo Moro, 5
00185 Roma

Preventivo di parcella


Per assistenza e difesa della Sapienza Università di Roma dinanzi la Corte dei conti nel giudizio relativo al sig. Cozzolino Edoardo in tema di ripetizione di indebito pensionistico

Valore della causa: euro 20.096,20 (scaglione da 5.200,01 a 26.000,00)

I compensi indicati si riferiscono ai minimi tabellari

| | Spese | Compensi |
|---|-------|---------------|
| Fase di studio | | 437,50 |
| Fase introduttiva | | 235,00 |
| Fase di trattazione | | 162,00 |
| <u>Fase decisoria</u> | | <u>505,00</u> |
| Totale | | 1.339,50 |
| Spese generali 15% | | 267,90 |
| CPA | | <u>64,29</u> |
| Totale imponibile | | 1.671,69 |
| <u>IVA 22%</u> | | <u>367,77</u> |
| Totale compenso al lordo della ritenuta d'acconto | | 2.039,46 |

avv. Fabio Pisani



STUDIO LEGALE AVV. MICHELE GIANNASIO
Patrocinante in Cassazione
Viale Giulio Cesare n. 95 - 00192 Roma
e-mail: Avv.Michele.Giannasio@tin.it
Tel. 06 87440671 - 06 87440673 / Fax 06 32655392
PEC: michelegiannasio@ordineavvocatiroma.org

ARRIV
GIANNI
21
W

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
ARRIVO
prot. n. 0001015
del 13/01/2016
classif. IV/1

COPIA

ECC.MA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

^
^
^
Ricorso in appello
di

Edoardo COZZOLINO - Appellante -
(C.F.:CZZDRD43A29H501T) nato a Roma il 29.01.1943, residente in Roma via Apuania 13, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Giannasio (C.F.: GNNMHL61B24I305N) del foro di Roma e con studio in viale Giulio Cesare n. 95, presso il quale è domiciliato giusta procura speciale a margine

contro

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Gestione ex I.N.P.D.A.P.) - Appellato -
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 e col patrocinio in prime cure dell' avv. Massimo Boccia Neri

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - Appellata -
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma p.le Aldo Moro n. 5 e col patrocinio in prime cure della dr.ssa Daniela Cavallo ai sensi dell' art. 6 del D.L. 453/1993 e, comunque, elettivamente domiciliata ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, siti in Roma via dei Portoghesi 12

avverso

la sentenza n. 301/2015 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in persona del G.U. delle Pensioni Cons. Marcovalerio Pozzato resa inter partes nel giudizio rubricato al n. 73614¹²⁰¹⁴ del registro di segreteria il 9.6.2015, depositata il 12.6.2015 e non notificata

MANDATO SPECIALE
Io sottoscritto Edoardo Cozzolino nato a Roma il 29.1.1943, C.F. CZZDRD43A29H501T e residente in Roma via Apuania n. 13 delego ad assistermi e a rappresentarmi nel presente giudizio di appello dinanzi la Sezione Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti contro l'INPS e l'Università degli Studi di Roma La Sapienza e avverso la sentenza n. 301/2015 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti l'avv. Michele Giannasio del foro di Roma e gli conferisco tutte le inerenti facoltà, inclusa quella di transigere, conciliare, accettare rinunce agli atti, rinunciare, farsi sostituire, quietanzare e riscuotere. Eleggo domicilio ad ogni effetto di legge presso lo studio del nominato difensore sito in Roma viale G. Cesare n. 95 e autorizzo il trattamento dei dati sensibili

[Signature]
autentica
[Signature]

[Signature]

PRECORSI

1) Con ricorso ritualmente notificato e depositato il signor Edoardo Cozzolino impugnava dinanzi la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio l'atto n. RM 032013763487 dell'I.N.P.S.- GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP) - Direzione Provinciale di Roma 3 di rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo n. 17726525 concesso con atto n. RM032010342023 del 12.01.2010, nonché di tutti gli atti ad esso annessi, connessi, presupposti e conseguenti.

2) Il Cozzolino - affidata l'impugnazione in discorso ai due motivi e cioè violazione degli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 3 del R.D. 19 gennaio 1939 n. 295 ed eccezione di giudicato, illegittimità, insussistenza e infondatezza dei presupposti della rideterminazione - rassegnava nel merito le seguenti conclusioni: "... A) annullare, accertatane la illegittimità e/o infondatezza, il provvedimento impugnato e di quelli ad esso presupposti, annessi, connessi e conseguenti e, per l'effetto, nel confermare la determinazione all' ottobre 2013 in € 43.223,04 della pensione definitiva iscrizione n. 17726525 intestata al ricorrente, conseguente all' atto RM032010342023, ordinare ai resistenti la rideterminazione della stessa apportando le maggiorazioni dovute in applicazione del CCNL Dirigenza Tecnica-Amm.va biennio economico 2008-2009. B) Condannare l' INPS al pagamento in favore del ricorrente delle somme mensili non versate a seguito dell' illegittima riduzione del trattamento pensionistico di cui è causa a far tempo dalla mensilità di novembre 2013 nonché di quelle dovute e non corrisposte in virtù della rideterminazione richiesta sub A) maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto all' effettivo pagamento.

In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi del presente giudizio oltre IVA e CPA ..."

3) In fatto il ricorrente in prime cure deduceva e deduce nuovamente in appello quanto segue:

- già dipendente dell'Università degli Studi di Roma "LA SAPIENZA" categoria EP4 area tecnico amministrativa e collocato a riposo per raggiunti limiti d'età a far tempo dal 01.02.2010 con 36 anni contributivi utili ai fini pensionistici, era titolare della pensione definitiva iscrizione n. 17726525 concessa con determinazione n. RM032010342023, comunicata con nota

1
14.01.2010 dell'importo annuo lordo pari a € 42.618,73 computato sulla seguente posizione economica:

- a) retribuzione media pensionabile alla cessazione 61.991,00;
- b) retribuzione media nel periodo interessato € 53,863,66 - € 51.504,73;
- c) prima quota di pensione in € 26.811,11;
- d) seconda quota di pensione in € 15.807,62.

Totale : I quota (€ 26.811,11) + II quota (€ 15.807,62) = €42.618,73. (doc. 1-1bis fascicolo di parte di primo grado);

- detto trattamento pensionistico veniva determinato a seguito del modello "PA04" 02.11.2009 trasmesso all' INPDAP dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (doc. 2-2bis fascicolo di parte di primo grado):

- poichè il ricorrente dal 01.01.1993 e fino alla cessazione del servizio era stato assegnato funzionalmente all'Azienda Policlinico Umberto I come "strutturato", il citato modello "PA04" teneva conto anche della dichiarazione 07.10.2009 (doc. 2ter fascicolo di parte di primo grado), poi rettificata con dichiarazione 18.03.2010 (doc. 2quater fascicolo di parte di primo grado), nelle quali l' Azienda Policlinico Umberto I attestava l'ammontare dell' indennità perequativa ex art. 31 DPR 761/79 corrisposta al ricorrente;

- a seguito della dichiarazione 29.07.2013 (doc. 3 fascicolo di parte di primo grado) dell'Azienda Policlinico Umberto I - relativa all'aggiornamento dell' indennità di cui all'art. 31 del DPR 761/79 conseguente ai benefici del CCNL

Dirigenza Tecnica-Amministrativa del biennio economico 2008/2009- con nota 11.09.2013 l'Università "La Sapienza" inviava all' INPS, subentrato ex lege all'INPDAP, un secondo modello "PA04" (doc. 3bis - 3quater fascicolo di parte di primo grado) ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico in discorso e, sempre con nota 11.9.2013, avvisava il ricorrente che poichè nella citata dichiarazione 29.7.2013 l'Azienda Policlinico Umberto I aveva <<... diversamente dalla precedente ... indicato l' importo della retribuzione di posizione quale "variabile aziendale" ...>> l' aggiornamento avrebbe determinato <<... una riduzione della pensione a Lei già conferita, in quanto per il personale universitario strutturato di categoria EP la retribuzione di posizione contrattuale (parte fissa e variabile) è utile in pensione nella c.d. quota A, mentre la retribuzione di posizione " variabile Aziendale" è utile esclusivamente in quota-B...>>;

- l'IN.P.S., visto il nuovo modello "PA04" dell'11.09.2013 e senza dare atto di alcun errore di fatto o nel computo del servizio o nei calcoli del trattamento

pensionistico o di aver omesso elementi risultanti dagli atti, con l'impugnato atto n. RM 032013763487 comunicato con nota 11.12.2013 prot. n° INPS 7066 11/12/2013/ 0087114, annullava e sostituiva il precedente atto n. RM032010342023 del 12.01.2010 (doc. 1bis fascicolo di parte di primo grado) rideterminando dal 01.02.2010 il trattamento di pensione del ricorrente al minor importo annuo lordo di € 37.630,87 computato sulla seguente posizione economica:

- a) retribuzione media pensionabile alla cessazione di 51.263,00;
- b) retribuzione media nel periodo interessato 52,473,16-50.451,33;
- c) prima quota di pensione in € 22.171,25;
- d) seconda quota di pensione in € 15.459,62.

Totale : I quota (€ 22.171,25) + II quota (15.459,62) = €37.630,873;

4) Avversavano il ricorso del Cozzolino sia l'INPS, che dava atto di aver attivato l'azione di recupero nei confronti dell'Amministrazione, che l'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

5) Rigettata l'istanza di sospensione, il giudizio si arricchiva con le note difensive depositate dal ricorrente e, all'esito dell'udienza di discussione del 9.6.2015, veniva deciso con l'impugnata sentenza che così disponeva "...
ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso in epigrafe. Mandà all'Amministrazione INPS per i provvedimenti di competenza. Liquida in favore del ricorrente le spese e competenze di lite nella misura di € 100,00 (cento/00) ...

6) E' interesse e volontà del signor Edoardo Cozzolino impugnare la sentenza in questione, meritevole di riforma siccome nulla, errata e ingiusta nelle parti di seguito specificate e per i motivi di diritto che seguono.

MOTIVI DELL' APPELLO

Prima di illustrare i singoli motivi di impugnazione occorre rilevare che l'impugnata sentenza in parte:

- prende in considerazione e si pronuncia su un ricorso diverso da quello proposto dall'odierno appellante;
- esamina e si pronuncia su motivi diversi da quelli formulati dall'odierno appellante.

Infatti, dall'esame e dalla lettura dell'impugnata sentenza è dato rilevare quanto segue:

a) nella parte relativa all'indicazione dell'atto dell'INPS impugnato (cfr. pag. 1 della sentenza rigo 12) si fa riferimento a un "provvedimento in data 26.03.2013", che non è quello oggetto del ricorso del signor Cozzolino, specificato al superiore punto e, come dallo stesso INPS dichiarato nella propria memoria di costituzione in atti rimessa (cfr. pag. 2 rigo 19), la nuova determinazione di liquidazione è del "9.10.2013";

b) nella parte riservata al "FATTO" (cfr. pag. 1 della sentenza rigo da 18 a 20) si da erroneamente atto che "Con il ricorso in epigrafe è impugnato il provvedimento con cui è stata disposto il recupero di € 67.239,88, quale debito per le somme in più corrisposte al ricorrente da 01.11.2002 al 31.10.2011" laddove, in realtà, il provvedimento impugnato dal signor Cozzolino riguardava ben altro come specificamente indicato al superiore punto 3;

c) nella parte riservata all'indicazione dei motivi di impugnazione (cfr. pag. 4 della sentenza rigo da 4 a 13) vengono riportati motivi, che non sono quelli del ricorso del Cozzolino, e cioè "-violazione di legge ed eccesso di potere, stante la buona fede in capo al ricorrente nella percezione degli emolumenti asseritamente non dovuti; - assenza di responsabilità del ricorrente in ordine alla determinazione dell'indebito e riconducibilità di quest'ultimo a errore ovvero ritardo diretto ed esclusivo dell'INPDAP; in questo quadro, l'Ente è decaduto, a norma dell'art. 13 della L. 412/1991, dalla potestà di recuperare le somme erogate oltre l'anno precedente alla contestazione dell' indebitto; - comunque, la prescrizione sul presunto debito";

d) nella parte riservata all'indicazione delle difese dell'INPS (cfr. pag. 4 della sentenza rigo 16 e 18) parla di "recupero" anzicchè di rideterminazione e di "pensione provvisoria" mai evocata dall'INPS;

e) nella parte riservata al "DIRITTO" (cfr. sentenza pag. 6 dal rigo 6, pag. 7 e pag. 8 rigo 1,2,3, da 8 a 16) viene fornita una motivazione pertinente a motivi diversi da quelli proposti dal signor Edoardo Cozzolino e che ha portato la Corte dei Conti a ritenere il ricorso del Cozzolino "parzialmente munito di giuridico fondamento" relativamente all' "eccezione di intervenuta prescrizione", che, però, non era oggetto dei motivi di impugnazione proposti nel ricorso del signor Edoardo Cozzolino, odierno appellante.

Quanto sopra evidenziato comporta che l'impugnata sentenza merita di essere riformata perchè affetta dai vizi risultanti dai motivi di appello di seguito proposti.

Il] Omessa pronuncia sul primo motivo di impugnazione proposto dal Cozzolino e relativo alla violazione degli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 3 del R.D. 19 gennaio 1939 n. 295.

Come sopra evidenziato, il signor Edoardo Cozzolino in prime cure aveva impugnato l'atto dell'INPS di rideterminazione in peius del proprio trattamento pensionistico assumendo che esso fosse stato emesso in violazione degli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 3 del R.D. 19 gennaio 1939 n. 295.

Orbene, dall'esame dell'impugnata sentenza e da quanto sopra evidenziato emerge che il motivo di impugnazione in discorso non è stato preso in considerazione dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, che ha omesso di esaminarlo e di pronunciarsi su di esso.

Ciò se da un lato comporta la nullità dell'impugnata sentenza per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, dall'altro ci abilita a riproporlo in questa sede.

Orbene, era stato denunciato in prime cure e si ribadisce in questa sede che da quanto dedotto e dalla prodotta documentazione emergeva che la rideterminazione impugnata era avvenuta in assenza dei presupposti di fatto e diritto con conseguente palese violazione delle norme specificate in rubrica.

Infatti, è pacifico che il signor Edoardo Cozzolino a decorrere dal 01.02.2010 era in godimento di pensione definitiva n. 17726525 conferitagli con atto n. RM032010342023, comunicato il 14.01.2010 (doc. 1bis fascicolo di parte di primo grado), che aveva correttamente determinato il trattamento di pensione all'importo annuo lordo di € 42.618,73 sulla seguente posizione economica:

- a) retribuzione media pensionabile alla cessazione di 61.991,00;
- b) retribuzione media nel periodo interessato €53.863,66-€51.504,73;
- c) prima quota di pensione in € 26.811,11;
- d) seconda quota di pensione in € 15.807,62.

Totale: I quota (€ 26.811,11) + II quota (15.807,62) = €42.618,73.

Orbene, ai sensi degli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092/1973 la revoca e la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può aver luogo quando:

"a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi”.

Nel caso di specie, però, la rideterminazione in peius del trattamento pensionistico in discorso (da € 42.618,73 a € 37.630,873) è avvenuta senza che fosse ravvisato nel provvedimento definitivo iniziale un errore di fatto, né l'omissione di elementi risultanti dagli atti, né errori nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, o avvenuto in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Inoltre, l'impugnata rideterminazione è avvenuta anche oltre il termine utile previsto dall'art. 205 del citato DPR, in base al quale la revoca e la modifica possono essere effettuate *“Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell' art. 204... non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti”*.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: *“Il trattamento pensionistico definitivo può essere modificato o revocato soltanto per le ipotesi tassative indicate negli art. 204 e 205 d.P.R. n. 1092 del 1973 (errore di fatto, di calcolo, etc.)”* (cfr. Corte Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 17/02/2005, n. 287).
Or dunque, poiché da quanto precede appare di tutta evidenza che l'impugnato provvedimento è stato emesso dall' INPS in totale carenza di potere (oltre il termine triennale consentito e in assenza dei presupposti di legge), esso va annullato e va, di conseguenza, riconfermato al ricorrente il trattamento di pensione determinato inizialmente in € 42.618,73, passato all' ottobre 2013 a € 43.223,04 e da maggiorare a seguito dei sopravvenuti benefici derivati al ricorrente dal CCNL 2006-2009 - biennio economico 2008/2009.

Tali doglianze risultavano avvalorate e suffragate anche da quanto dedotto e prodotto dai resistenti.

Infatti, a conferma di quanto dedotto dal ricorrente, viene ribadito:

- nella memoria dell' Inps che:

- la rideterminazione contestata ed oggetto del presente giudizio è avvenuta a seguito di una "... comunicazione dell' Università del 11.9.2013 con la quale la predetta Amministrazione ha comunicato all' ente previdenziale che la retribuzione di posizione comunicata in precedenza va considerata in realtà come 'variabile aziendale' ...";
- con " ... determinazione del 12.1.2010 l' Inps ... ha attribuito al Sig. Cozzolino la pensione di vecchiaia per un importo pari ad € 42.618,73 annui lordi ..." e con "... nuova determinazione di liquidazione in data 9.10.2013 per € 37.630,87 ...", in questa sede impugnata;
- nella memoria dell' Università degli Studi di Roma La Sapienza che:
 - la rideterminazione contestata ed oggetto del presente giudizio è avvenuta a seguito di una "... riformulazione ... diversa valutazione ... diversa formulazione delle certificazioni emesse con riferimento a detto emolumento - trattato dapprima come parte del trattamento fondamentale, successivamente come accessorio - dall' Azienda Policlínico Umberto I ...".

*de la
di Firenze*

Orbene, da quanto lo stesso INPS e l' Università degli Studi di Roma La Sapienza deducono e, peraltro dimostrano con i documenti depositati in giudizio, è palese che:

1) la ragione della rideterminazione non rientra tra i casi previsti dai citati articoli 203 e 204.

Infatti, ai sensi degli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092/1973 la revoca e la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può aver luogo quando:

"a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;

b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi".

Nel caso di specie, però, la rideterminazione in peius del trattamento pensionistico in discorso (da € 42.618,73 a € 37.630,873), come riconoscono

gli stessi resistenti, è avvenuta senza che fosse ravvisato nel provvedimento definitivo iniziale un errore di fatto, né l'omissione di elementi risultanti dagli atti, né errori nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto o avvenuto in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Nè può essere condivisa l'argomentazione dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza per la quale *"...la rideterminazione ... veniva effettuata dall'istituto previdenziale a seguito di acquisizione della nuova documentazione e pertanto in applicazione dell'art. 204 lettera c) del DPR n. 1092/1973..."* in quanto nel caso di specie **non ci sono nuovi documenti** poichè, come sopra evidenziato, si è trattato di *"... riformulazione ... diversa valutazione ... diversa formulazione ..."* che esula dalla previsione legislativa di cui alla lettera c) dell'art. 204 del DPR 1092/1973.

In conclusione, quanto in realtà accaduto nel caso di specie (cioè una diversa considerazione o riformulazione o valutazione o formulazione) non legittimava il ricorso agli artt. 203. e 204 del citato DPR con la conseguente illegittimità della rideterminazione operata, la quale già per questa ragione merita di essere annullata.

2) L'impugnata rideterminazione è avvenuta anche oltre il termine previsto dall'art. 205 del citato DPR; in base al quale la revoca e la modifica possono essere effettuate *"Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204... non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti"*.

Infatti, all'esito del giudizio, iusta alligata et probata, è pacifico non solo che il trattamento pensionistico conferito al Cozzolino con provvedimento del 12.1.2010 è stato rideterminato in peius con provvedimento del 9.10.2013 cioè ben oltre i tre anni ma anche che nel caso di specie non ricorrono le ipotesi di cui alle lettere c) e d) del citato art. 204.

In relazione a quanto sopra argomentato (mancanza dei presupposti e tardiva rideterminazione), giova rilevare lo stato della giurisprudenza riportando alcune massime:

- "Il trattamento pensionistico definitivo può essere modificato o revocato soltanto per le ipotesi tassative indicate negli art. 204 e 205 d.P.R. n. 1092 del 1973 (errore di fatto, di calcolo, etc.)" (cfr. Corte Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 17/02/2005, n. 287);

- "Posto che l'errore di diritto non è previsto tra le ipotesi che legittimano la revoca o la modifica del trattamento definitivo di pensione, deve essere dichiarato immodificabile il trattamento pensionistico concesso al dipendente cessato dal servizio con la qualifica di dirigente superiore, attribuita con un provvedimento successivamente annullato per una diversa interpretazione delle norme in materia" (C. Conti, Sez. giurisdiz., 19/11/2002, n. 2149);

- "L'annullamento totale o parziale dei provvedimenti definitivi di quiescenza può ritenersi consentito all'amministrazione soltanto nelle ipotesi ed alle condizioni espressamente previste dall'art. 203 d.P.R. n. 1092 del 1973, rimanendo quindi preclusa tale possibilità in presenza di un errore di diritto; tuttavia, ove debbano apportarsi modifiche migliorative del trattamento pensionistico, l'amministrazione può emendare i provvedimenti dai precedenti errori, senza però ridurre il trattamento pensionistico in atto attribuito, con preclusione della ripetizione delle maggiori somme eventualmente percepite dal pensionato" (C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 20/06/2001, n. 129; C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 30/10/2000, n. 1045).

- "Il divieto di revoca o modifica dei provvedimenti pensionistici sancito dagli articoli 203 e seguenti del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza (D.P.R. n. 1092/1973) si presta ad essere interpretato come divieto di reformatio in pejus, nel senso che all'amministrazione è inibito l'esercizio del potere di autotutela, ma che tale limite non sussiste quando l'amministrazione stessa è chiamata a rideterminare il trattamento di quiescenza in esecuzione di specifici e sopravvenuti provvedimenti legislativi più favorevoli al pensionato, a condizione che il risultato della determinazione non peggiori il trattamento precedentemente fruito. Fa, tuttavia, eccezione a tale principio il caso in cui la rideterminazione del trattamento consegua da atti meramente integrativi, e non modificativi dei precedenti decreti di liquidazione, in quanto finalizzati ad applicare aumenti pensionistici già deliberati dalla fonte contrattuale, ma da questa scaglionati nel tempo, così da incidere unicamente sulle modalità di esecuzione di un diritto già per intero acquisito (C. Conti, Sez. contr., 11/0).

- "Per effetto dell'art. 166 della l. n. 312 del 1980 i provvedimenti pensionistici diventano efficaci ed esecutivi indipendentemente dall'esito del controllo; e pertanto, il termine di 3 anni previsto dagli art. 203, 204 e 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per la revoca o la modifica d'ufficio del provvedimento definitivo di pensione per errore di calcolo del trattamento

pensionistico, decorre non più dalla data della registrazione del provvedimento stesso ma da quella della sua emanazione" (C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 14/11/1995, n. 262).

- "La reformatio in peius dei trattamenti pensionistici (e il recupero, da parte delle amministrazioni, delle somme corrisposte in eccedenza) è legittima se effettuata nel termine di 3 anni, previsto dagli artt. 203, 204 e 205 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dalla loro emanazione" (C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 20/01/2010, n. 150).

- "I termini di decadenza per la revoca o la modifica del trattamento di quiescenza, previsti dall'art. 205 D.P.R. n. 1092 del 1973 si applicano esclusivamente in ipotesi di modifica in "peius" del trattamento pensionistico e non per la eliminazione di accertate illegittimità ai danni del pensionato, in considerazione della imprescrittibilità del diritto a pensione" (C. Conti Sardegna, Sez. giurisdiz., 19/01/2001, n. 57).

Già alla luce delle superiori considerazioni è alquanto ardito ritenere, come fatto dall' Inps, che il ricorso difetta del "*fumus boni iuris*", o, come fatto dall' Università degli Studi di Roma La Sapienza, che il proprio "*... operato ... ha tenuto conto delle direttive dell' istituto previdenziale nonché dei contributi offerti in materia dalla giurisprudenza ...*".

II) Travisamento dei motivi di impugnazione, non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e ultra petita

Dalla lettura della sentenza impugnata e da quanto sopra denunciato emerge che è stata resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti una pronuncia con travisamento dei motivi di impugnazione del Cozzolino e su questioni di diritto e domande da questi non proposte ed estranee a quelle dedotte dal Cozzolino nel ricorso introduttivo di primo grado.

Infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il Giudice Unico delle pensioni con l'impugnata sentenza ha affrontato questioni di diritto e si è pronunciato su eccezioni e domande mai rispettivamente sollevate e formulate dal Cozzolino nel proprio ricorso.

Ciò è a dirsi per quanto riguarda la "*violazione delle norme del giusto procedimento; violazione della tutela dell'affidamento... buona fede del pensionato percipiente ... irripetibilità delle somme (in ipotesi) indebitamente corrisposte in eccesso ... eccezione di prescrizione ... recupero di somme*

illegittimamente erogate ... trattamento provvisorio ... principio di affidamento della sicurezza giuridica ... rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata ..." (cfr. pagg. da 6 a 8 dell'impugnata sentenza).

Tutte le questioni sopra trascritte e sulle quali l'impugnata sentenza si è pronunciata non erano oggetto dei motivi di impugnazione del ricorso dell'odierno appellante, il quale, come detto, si era doluto della rideterminazione del proprio trattamento pensionistico avvenuto in assenza dei presupposti previsti dalla legge, oltre il termine consentito e in violazione del giudicato e, comunque, illegittimamente e infondatamente.

L'impugnata sentenza, quindi, anzichè pronunciarsi sulla legittimità della rideterminazione del trattamento pensionistico del signor Cozzolino, si è pronunciato su un recupero di un indebito che nulla aveva a che fare con le censure mosse dall'odierno appellante all'illegittimo e infondato atto dell'INPS di rideterminazione del trattamento pensionistico di cui è causa.

Ciò comporta un ulteriore vizio di nullità dell'impugnata sentenza, che l'adita Sezione Giurisdizionale Centrale di appello non mancherà di dichiarare nella propria emananda decisione.

III) Errata, ingiusta, infondata e immotivata affermazione circa la consapevolezza del ricorrente sulla "incerta qualificazione della retribuzione di posizione"

Fermo il superiore motivo di appello, nella non creduta ipotesi che si dovesse ritenere pertinenti e riferite ai motivi di impugnazione proposti in primo grado dal Cozzolino le parti dell'impugnata sentenza in cui si legge "*... il percipiente non poteva non essere consapevole che la determinazione del trattamento provvisorio derivava dall'errata quantificazione e qualificazione dell'indennità di posizione ... non può ritenersi accertata la buona fede dell'accipiens, che non poteva non essere consapevole della incerta qualificazione della retribuzione di posizione ...*", si rileva che quanto ritenuto dal Giudice di primo grado e testè trascritto, nell'ipotesi di una sua rilevanza ai fini del decidere, è peraltro è errato, immotivato, ingiusto, infondato e non condivisibile.

Infatti, non v'è alcuna ragione per la quale il Cozzolino non poteva non essere consapevole che la qualificazione della posizione di posizione fosse incerta e

che a distanza di oltre tre anni l'Azienda Policlinico Umberto I un bel giorno sarebbe ritornata sul proprio operato e avrebbe dato all'emolumento in questione una diversa qualificazione tale da determinare ai fini pensionistici la valenza della stessa in fascia B e non A come avvenuto in precedenza.

Il Giudice di primo grado sul punto non offre alcuna motivazione circa l'asserita consapevolezza del Cozzolino nè indica in virtù di quali considerazioni e in base a quali elementi giunge a ritenere sussistente l'affermato stato di consapevolezza, il quale, invece, risulta assolutamente infondato in base agli accadimenti avvenuti in precedenza e in tempi non sospetti.

Infatti, a dimostrare l'assenza della ritenuta consapevolezza del Cozzolino concorrono diverse circostanze, tra cui:

- l'aver sostenuto il Cozzolino nel giudizio intrapreso nei confronti dell'INPS per la riliquidazione del trattamento di fine servizio dinanzi al Tribunale di Roma quale giudice del lavoro che le somme oggi in contestazione erano indennità ex art. 31 del DPR 761 del 1979;

- l'aver riconosciuto da parte del Tribunale di Roma quale giudice del lavoro con la sentenza n. 1314/2013, che ha definito il giudizio sopra citato, che le somme oggi in contestazione erano indennità ex art. 31 del DPR 761 del 1979;

- l'essere passata in giudicato detta sentenza per mancanza di appello da parte dell'INPS; il quale ha fatto acquiescenza all'accertamento di fatto che le somme oggi in contestazione erano indennità ex art. 31 del DPR 761 del 1979;

- i prodotti prospettati stipendiali emessi dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza (doc. 4-16 del fascicolo di parte di primo grado) in cui non compare alcuna voce "*retribuzione di posizione variabile aziendale*" ma solo "*Indennità Dpr 761/79*".

Posto quanto sopra, da parte del signor Edoardo Cozzolino non vi era consapevolezza e ben poteva non essere consapevole che, per usare le parole dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, l'Azienda Policlinico Umberto I presso la quale il Cozzolino era strutturato sarebbe a distanza di oltre tre anni pervenuta ad una "*... riformulazione ... diversa valutazione ... diversa formulazione ...*" dell'emolumento di cui è causa.

Anche sul punto l'impugnata sentenza va riformata con esclusione di qualsiasi consapevolezza da parte del Cozzolino, che sul punto non nutriva alcun dubbio tanto da indurlo a promuoverlo, peraltro in maniera vittoriosa, un giudizio avente ad oggetto la riliquidazione del proprio trattamento di fine servizio.

In ogni caso si ribadisce anche in questo grado che quanto effettuato dall'Azienda Policlinico Umberto I e avallato dall'Università degli Studi di Roma La Sapienza è illegittimo e infondato in fatto e in diritto in quanto la "retribuzione di posizione variabile aziendale" ex adverso evocata da anni era convogliata nell'indennità ex art. 31 DPR 761/79.

Infatti, come è facile desumere dai cedolini di stipendio, in essi non compare alcuna voce "retribuzione di posizione variabile aziendale" ma solo "Indennità Dpr 761/79" (doc. 4-16 fascicolo di parte di primo grado).

Del resto, ad ogni buon fine è opportuno anche precisare che pure dopo l'originaria dichiarazione del 7.10.2009 (doc. 2ter) quanto sopra era stato ribadito con la certificazione 18.3.2010 e la nota 26.3.2010 sempre dell'Azienda Policlinico Umberto I (doc. 19-19ter fascicolo di parte di primo grado).

Infatti, nella certificazione 18.3.2010 prot. n. 29/2010 si da atto che "... in recepimento dell'orientamento del Consiglio di Stato espresso in materia, con delibera aziendale n. 28/2006 sono state ridefinite le modalità di calcolo dell'indennità di cui all' art. 31 del DPR n. 761/79 ..." e che la stessa "... effettivamente spettante ed erogata ..." al ricorrente "... è quella risultante dal sotto indicato prospetto:

| periodo | Importo Indennità 761/79 |
|----------|--------------------------|
| 1.1.2006 | 1.493,98 |
| 1.1.2007 | 1.401,23 |
| 1.2.2007 | 1.532,53 |
| 13^ | 1.810,32 |

La presente dichiarazione sostituisce ed integra la precedente comunicazione del 7.10.2009 ..." (doc. 19ter fascicolo di parte di primo grado).

Con la nota 26.3.2010 prot. n. 13962 sempre l'Azienda Policlinico Umberto I specificava, poi, che la superiore certificazione veniva rilasciata "... ai fini pensionistici ..." e che essa era stata elaborata "... nel pieno rispetto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della sentenza del TAR del Lazio n. 3663/08 ...".

Infatti, con la delibera n. 28 del 31.1.2006 l' Azienda Policlinico Umberto I (doc. 20 del fascicolo di parte di primo grado), rilevato che la Corte dei Conti con nota V.2004/02375/ALB del 13.3.2004 (doc. 21 fascicolo di parte di primo grado) in merito alla determinazione dell' indennità ex art. 31 DPR 761/79 "... ha dedotto la mancata applicazione dei criteri di calcolo delineati dal Consiglio di Stato ipotizzando la sussistenza di danno erariale ...", deliberava "... la rimodulazione dell' indennità equiparativa di cui all' art. 31 del D.P.R. n. 761/1979 ..." prevedendo che "... la retribuzione di posizione variabile non saranno più corrisposte separatamente, ma da considerarsi ricomprese nell' importo relativo alla voce "indennità L. 761/1979" ...".

In conclusione, la rideterminazione in peius del trattamento pensionistico oggetto di causa è da ritenersi illegittima e meritòvole di annullamento atteso che i benefici previsti dal CCNL Dirigenza tecnica-Amm.va biennio economico 2008/2009 avrebbero dovuto comportare una variazione del trattamento pensionistico andandolo ad aumentare e non già a ridurlo come invece, inopinatamente e illegittimamente, è avvenuto.

Si confida, quindi, che con l' emananda sentenza, in riforma di quella di primo grado impugnata con questo atto, vengano accolte le domande tutte formulate dal Cozzolino nel ricorso di primo grado e riproposte ora in appello.

IV) Errata ed ingiusta pronuncia sull'eccezione di giudicato con conseguente violazione dell'art. 2909 c.c.

A nostro avviso l' unica parte dell' impugnata sentenza che pare pertinente al ricorso del Cozzolino è quella in cui, sull' eccezione di giudicato proposta in primo grado da questi, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti la esamina rigettandola con la seguente motivazione "...Manifestamente infondata è l'eccepita violazione di giudicato, atteso che la pronuncia del Giudice civile non spiega alcuna efficacia nel presente giudizio, avente ad oggetto l' autonoma delibazione degli elementi posti a base (da parte ricorrente) della pretesa pensionistica ..." (pag. 8 rigo da 4 a 7).

La decisione del Giudice di primo grado testè trascritta è errata, ingiusta e comportante la violazione dell'art. 2909 c.c. per le ragioni di seguito illustrate.

Infatti, il giudizio civile che si è concluso con la citata sentenza n. 1314/2013 e quello che si sta svolgendo dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte dei Conti quale giudice in materia di pensione dei dipendenti pubblici pur muovendosi su

piani distinti sono, però, finalizzati a regolare rapporti giuridici che soggettivamente (INPS e dipendente pubblico) e oggettivamente (trattamenti di fine servizio e pensionistico) non possono considerarsi diversi in quanto afferenti non solo al medesimo rapporto di pubblico impiego ma anche alla stessa materia previdenziale.

Ciò posto, non pare condivisibile la decisione del giudice di prime cure di manifesta infondatezza dell'eccezione di giudicato in quanto gli accertamenti di fatto effettuati in sede civile e passati in giudicato proprio nel contraddittorio delle stesse parti, non possono essere ignorati nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti quale giudice delle pensioni poichè si riferiscono al medesimo rapporto giuridico.

L'eccezione di giudicato, contrariamente a quanto avvenuto, andava invece accolta con conseguente annullamento dell'impugnato atto di rideterminazione in peius del trattamento pensionistico del Cozzolino.

Orbene, avendo la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma quale giudice del lavoro n. 1314/2013 in commento (doc. 17 fascicolo di parte di primo grado) accertato essere indennità ex art. 31 DPR 761/79 l'importo che nella dichiarazione 29.7.2013 da ultimo partorita dall'Azienda Policlinico Umberto I viene invece imputato parte a detta indennità e parte a "*retribuzione di posizione variabile aziendale*" esso è utile ai fini pensionistici in fascia A come correttamente effettuato con la determinazione dell'originario trattamento.

L'impugnata rideterminazione, peraltro in peius (da € 42.618,73 a € 37.630,873 annue) del trattamento pensionistico erogato dall'INPS al Cozzolino, andava quindi annullata in quanto era scaturita dal fatto che l'Azienda Policlinico Umberto I con la dichiarazione 29.7.2013, destinata ad aggiornare l'indennità di cui all'art. 31 del DPR 761/79 a seguito dell'applicazione del CCNL Dirigenza Tecnica-Amm.va biennio economico 2008-2009, aveva indicato, diversamente da quanto effettuato nella precedente dichiarazione del 7.10.2009 (doc. 2 ter fascicolo di parte di primo grado) posta a base dell'originaria determinazione del pensione de quo, l'importo della retribuzione di posizione quale "*variabile aziendale*" scorporandolo da quanto corrisposto a titolo di indennità ex art. 31 del citato DPR e, a dire dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, detto importo era "*...utile in*

pensione ... esclusivamente in quota B ..." (doc. 3 quater del fascicolo di parte di primo grado).

Infatti il riferito accertamento giudiziale avvenuto dinanzi al Giudice Ordinario e passato in giudicato (doc. 18 fascicolo di parte di primo grado), ai sensi dell' art. 2909 C.C. faceva stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa di talchè, successivamente a tale pronuncia, **gli importi in discorso dovevano considerati quale indennità ex art. 31 DPR 761/79 e non altro.**

Peraltro, nel corso del giudizio di primo grado con la memoria depositata in vista dell'udienza di discussione del 9.6.2015 sull'eccezione di giudicato questa difesa ulteriormente argomentava evidenziando che il giudicato sostanziale fa stato ad ogni effetto tra le parti per l' accertamento di merito, positivo o negativo, e si forma su ciò che ne ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico giuridico della pronuncia; spiegando la sua autorità non solo quindi nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, fondandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico giuridico della pronuncia.

In altre parole, stante gli accertamenti di fatto sopra evidenziati e passati in giudicato l' Azienda Policlinico Umberto I e l' Università degli Studi di Roma La Sapienza, salvo quanto eccepito nel primo motivo di impugnazione, non potevano procedere ad una <<"nuova" modalità di calcolo>>, come dalla prima sostenuto nella nota del 12.9.2013 prot. n. 31541, e l' INPS sulla base di tale illegittimo ripensamento non doveva adottare la determinazione impugnata, che va, quindi, annullata con ogni conseguente provvedimento, come richiesto, anche di condanna dell' ente previdenziale resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme illegittimamente trattenute e non corrisposte a far tempo dal novembre 2013, maggiorate dagli accessori di legge.

Inoltre, le sentenze del giudice del lavoro prodotte dall' Università La Sapienza (nn. 18855/2006 e 2130/2006) sono irrilevanti in questa sede poichè riguardano parti (Nuzzo e Guidi) diverse dal ricorrente, il quale, invece, vanta in proprio favore un giudicato rappresentato dalla citata sentenza n.

1314/2013, la quale è l' unica che ha efficacia nel presente giudizio. A nulla rileva, poi, che la "giurisprudenza della giustizia ordinaria" sul punto sia contrastante, quello che in questo giudizio conta è che il ricorrente può avvalersi di un giudicato per il quale quanto percepito va considerato indennità ex art. 31 DPR 761/79 e non già come ex adverso preteso, a seconda della moda e del momento in: "retribuzione di posizione" o "retribuzione di posizione variabile aziendale" o "retribuzione minima contrattuale unificata" o "variabile aziendale".

Ha, quindi, errato il Giudice di primo grado a ritenere "Manifestamente infondata" l'eccezione di giudicato sollevato dal Cozzolino. Essa, invece, andava accolta ed è ciò che confidiamo farà l'adita Sezione Giurisdizionale Centrale di appello della Corte dei Conti.

Per i su esposti motivi di diritto, il signor Edorado COZZOLINO, rappresentato, difeso e domiciliato come in epigrafe, con riserva di variare ed aggiungere rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all' Ecc.ma Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Centrale di appello adita, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, previe le declaratorie di fatto e di diritto più confacenti alla fattispecie concreta, in accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis e in riforma dell'impugnata sentenza siccome nulla e/o errata e/o ingiusta, nel merito così

GIUDICARE

A) Annullare, accertata la illegittimità e/o infondatezza, il provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico impugnato e di quelli ad esso presupposti, annessi, connessi e conseguenti e, per l'effetto, nel confermare la determinazione all' ottobre 2013 in € 43.223,04 della pensione definitiva iscrizione n. 17726525 intestata al ricorrente, conseguente all' atto RM032010342023, ordinare ai resistenti la rideterminazione della stessa apportando le maggiorazioni dovute in applicazione del CCNL Dirigenza Tecnica-Amm.va biennio economico 2008-2009.

B) Condannare l' INPS al pagamento in favore del ricorrente delle somme mensili non versate a seguito dell' illegittima riduzione del trattamento pensionistico di cui è causa a far tempo dalla mensilità di novembre 2013 nonchè di quelle dovute e non corrisposte in virtù della rideterminazione richiesta sub A) maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria dal dovuto all' effettivo pagamento.


In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, e compensi del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA.

C) In via istruttoria ordinare ai resistenti per quanto di ragione e di competenza di esibire gli eventuali atti e documenti posti a fondamento dell'impugnato provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico con i relativi conteggi analitici.

Il sottoscritto difensore dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio al fax 06 32655392 ovvero all' indirizzo di PEC: michelegiannasio@ordineavvocatiroma.org. Salvis iuribus

Roma, 7.1.2016

Avv. Michele Giannasio



RELAZIONE DI NOTIFICA

(Legge 21/01/1994 n. 53)

Io sottoscritto avv. Michele Giannasio, con studio in Roma, viale Giulio Cesare n. 95, munito di procura del cliente e in virtù dell'autorizzazione n. 486/2011 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 27.10.2011, previa iscrizione al n. 168 del mio registro cronologico ho notificato per conto di **Edoardo Cozzolino** il superiore ricorso in appello dinanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello avverso la sentenza n. 301/2015 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio del 9.6 e 12.6.2015 a:

2
- **INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29 e col patrocinio in prime cure dell'avv. Massimo Boccia Neri trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R nr. 76691870515-6 spedita dall'Ufficio Postale di ROMA **EUR** in data corrispondente a quella del timbro postale;

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma p.le Aldo Moro n. 5 e col patrocinio in prime cure della dr.ssa Daniela Cavallo ai sensi dell'art. 6 del D.L. 453/1993 trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R nr. 76691870513-4 spedita dall'Ufficio Postale di ROMA **EUR** in data corrispondente a quella del timbro postale;

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA**, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata ope legis presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, siti in Roma via dei Portoghesi 12 trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R nr. 76691870514-5 spedita dall'Ufficio Postale di ROMA **EUR** in data corrispondente a quella del timbro postale;

Avv. Michele Giannasio

Michele Giannasio

